



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 39

Riunione del giorno 31/05/2022

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
CONSIGLIERE	MILLACCI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	MIGLIORUCCI EMILIANO	Si	
CONSIGLIERE	FE' GIANLUCA	Si	
CONSIGLIERE	SALVADORI MONJA	Si	
CONSIGLIERE	CONTUCCI ELEONORA		Si
CONSIGLIERE	QUADRENNI CECILIA	Si	
CONSIGLIERE	PIERI LARA		Si
CONSIGLIERE	PROTASI CHIARA	Si	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RUBEGNI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	CIOLFI ANDREA	Si	
CONSIGLIERE	MACCARI LUCIA	Si	
CONSIGLIERE	MACCARONE GIANFRANCO	Si	
CONSIGLIERE	ANDREOZZI GIAN LUCA	Si	
CONSIGLIERE	FARALLI ELEONORA	Si	
CONSIGLIERE	VOLPE TERESA	Si	
VICEPRESIDENTE	BIANCHI MAURO	Si	

Totale Presenti: **15**

Totale Assenti: **2**

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: **Alice Raspanti, Beniamino Barbi, Lucia Rosa Musso**

Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il VICESEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SIMONETTA GAMBINI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

Dato atto che i Consiglieri: Quadrenni Cecilia, Protasi Chiara, Ciolfi Andrea e Volpe Teresa partecipano in modalità videoconferenza ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n°14 del 21/04/2022. Dato atto che l'Assessore Emiliano Migliorucci chiede di poter illustrare i punti n.3 e n.4 unitamente. Dato atto del parere favorevole espresso dai Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale precisa che i punti n.3 e n.4 verranno discussi unitamente, ma votati singolarmente.

Illustra la pratica l'Assessore Emiliano Migliorucci.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651[#] e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”*;

- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

ACCLARATO che nell’ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all’Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza dell’Autorità d’Ambito denominato “*Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”- ATO TOSCANA SUD, come sancito dall’art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della Delibera dell’Assemblea n.9/2020 secondo cui “*L’Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali*”;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell’introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all’Autorità d’Ambito assumere le “*pertinenti determinazioni*” in ordine al Piano Economico-finanziario, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell’importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione n. 130 del 18.05.2022, l’ente di governo d’ambito (ATO), denominato “*Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”- ATO TOSCANA SUD, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all’art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all’art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate le “*Linee guida interpretative*” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione

dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Visto il Piano economico finanziario, predisposto dall'Autorità d' Ambito Toscana sud, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, e approvato in data odierna dal consiglio Comunale, emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 3.894.945,00, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 1.537.885,00
COSTI VARIABILI	€ 2.357.060,00

Dato atto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

- 61,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 38,50 % a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e relativa alle utenze non domestiche.

RILEVATO che, in base all'art. 26 del regolamento comunale TA.RI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.06.2021, con la deliberazione con la quale si approvano le tariffe devono essere anche stabilite:

- Per le utenze domestiche – comma 1 – lettera a):

- . l'importo del reddito ISEE relativo all'anno precedente per avere diritto all'agevolazione
- . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni indicate
- . termine entro il quale presentare la domanda di agevolazione con allegata attestazione ISEE.

- Per le utenze non domestiche – comma 1 – lettera b):

- . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiori ai 200 mq;

CHE PERTANTO ai sensi dell'art. 26 del regolamento TA.RI.:

- Per le utenze domestiche – comma 1 – lettera a):

. l'importo del reddito ISEE relativo all'anno precedente per avere diritto all'agevolazione è pari ad euro 10.000,00;

. l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni indicate è di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2022

. termine entro il quale presentare la domanda di agevolazione con allegata attestazione ISEE è fissata al 31 di agosto 2022;

- Per le utenze non domestiche – comma 1 – lettera b)

. l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiori ai 200 mq è di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2022;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n°10 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), n° 5 Contrari (Gruppo Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n°15 Consiglieri votanti, su n°15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** i coefficienti per la ripartizione della tariffa fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

1. Utenze domestiche 61,50% del P.E.F.
2. Utenze non domestiche 38,50 del P.E.F.
- 3) **di approvare per l'anno 2022**, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera **A)** quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- 4) di quantificare in € 3.894.945,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato in pari seduta;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di stabilire, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
 - Utenze domestiche (esenzioni di cui alla lettera a) dell'art. 26): esenzioni del pagamento della TA.RI. per l'anno 2022, ai soggetti con reddito ISEE inferiore ad euro 10.000,00, per un costo complessivo di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2022 al capitolo 1205105. Per usufruire di detta esenzione sarà necessario presentare apposita domanda all'Ufficio protocollo Comunale entro e non oltre il 31 agosto 2022, con allegata attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente (saranno prese in considerazione anche le domande già pervenute alla data dell'esecutività della presente delibera). Successivamente l'ufficio ragioneria provvederà ad approvare una graduatoria delle domande pervenute, stilata in base all'importo ISEE, definendo in base all'importo massimo di euro 30.000,00 coloro che usufruiranno dell'esenzione. Detto elenco sarà trasmesso all'Ufficio Entrate della Montepulciano Servizi srl in tempo utile per effettuare la bollettazione del saldo TA.RI. 2022 tenendo conto delle esenzioni concesse e al contempo sarà inviata comunicazione, a tutti i richiedenti l'esenzione, circa l'esito della propria domanda;
 - Utenze non domestiche (riduzioni di cui alla lettera b) dell'art. 26): agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiore ai 200 mq, per un costo complessivo massimo di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2022 al capitolo 1401103;
- 7) di dare mandato al responsabile dell'Area Finanziaria di trasmettere il presente atto alla società "Montepulciano servizi srl", incaricata della gestione del tributo TA.RI.;
- 8) trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

Con voti favorevoli n°10 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), n° 5 Contrari (Gruppo Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n°15 Consiglieri votanti, su n°15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RUBEGNI LUCA	IL VICESEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SIMONETTA GAMBINI
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**II VICESEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SIMONETTA GAMBINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.